

**SCHEDA N.26**  
**SMALTIMENTO RIFIUTI: AUTOSMALTIMENTO**

**Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento.**

Impianti i cui rifiuti, derivanti da cicli di produzione interna, vengono smaltiti nel luogo di produzione

**Autocertificabile**

SI

NO

**Ente/Enti titolari**

Provincia

**Adempimenti**

A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le condizioni specifiche, le attività di smaltimento di **rifiuti non pericolosi** effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi Le norme tecniche prevedono in particolare:

- a) il tipo, la quantità, e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
- b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
- c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
- d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
- e) la qualità delle emissioni nell'ambiente.

**Modalità e tempi**

Le attività possono essere intraprese decorsi **novanta giorni** dalla **comunicazione di inizio di attività alla provincia** territorialmente competente.

La **provincia** iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro **novanta giorni** verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti (*per la tenuta del registro e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla provincia un diritto di iscrizione annuale*)

A tal fine alla comunicazione di inizio di attività è allegata una **relazione** dalla quale deve risultare:

- a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche;
- b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

Qualora la **provincia** accerti il **mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni** dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione.

La **comunicazione di inizio di attività deve essere rinnovata ogni cinque anni** e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli **articoli 27 e 28**, del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, le attività di **autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti**.

**Oneri**

Oneri di progettazione e di ottenimento dell'autorizzazione

**Validità**

Cinque anni

**Scadenza**

Vedi Validità

**Rinnovi**

La comunicazione per l'autosmaltimento deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento

**Sanzioni**

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito :

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi ;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi.

**Norme comunitarie**

**Norme nazionali**

D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 (legge quadro, attuativa di tre direttive della comunità europea); sono previsti una settantina di decreti attuativi, solo alcuni dei quali sono già stati adottati; (art. 32)

D.Lgs. 8/11/1997, n. 389 (modifica il d.lgs. 22/1997);

**Norme regionali**

**Regolamenti**

**Documentazione e testi intergrati**